

Publicato il 22/12/2017

N. 02970/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01883/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1883 del 2017, proposto da:

Pi.Sa.Ni. Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Ippolito, con domicilio eletto
presso il suo studio in Palermo, via Sciuti 55;

contro

Comune di Messina, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Consorzio Stabile Infra.Tech S.C.A.R.L., Mammana Lavori S.r.l.
Unipersonale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi
dagli avvocati Massimiliano Mangano, Lucia Interlandi, con domicilio eletto
presso lo studio Lucia Interlandi in Catania, piazza Trento 2;

Michelangelo Mammana, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dagli avvocati Ferdinando Croce, Giuseppe Walter
L'Abbate, con domicilio eletto presso lo studio Ferdinando Croce;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del verbale di gara n. 26 del 28 settembre 2017, mediante il quale la commissione ha concluso la fase delle ammissioni e delle esclusioni e ha contestualmente proposto l'aggiudicazione in favore della INFRA.TECH SCARL della gara di appalto per l'esecuzione dei "Lavori di rifacimento di alcuni tratti della circonvallazione messinese deformati per l'affioramento delle radici degli alberi" CIG: 691580707B – CUP: F47H15001800004.

- ove occorra e per quanto di ragione del bando e del disciplinare di gara pubblicato in GURS n. 16 del 21.4.2017;

- del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ove già intervenuto;

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da CONSORZIO STABILE INFRA.TECH S.C.A.R.L. il 22\11\2017 :

- del verbale n. 14 del 13.07.2017, nella parte in cui è stata disposta l'ammissione della società P.I.S.A.NI. s.r.l.;

- del verbale n. 26 del 28.09.2017, nella parte in cui si è proceduto all'apertura della busta B, contenente l'offerta economica della P.I.S.A.NI. s.r.l., graduandola in seconda posizione;

- ove occorra e possa, del verbale n. 15 del 18.07.2017 e n. 26 del 28.09.2017, nella parte in cui, rispettivamente, è stata disposta l'ammissione della società P.M. Costruzioni s.r.l ed è stata aperta la sua offerta economica;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consorzio Stabile Infra.Tech S.C.A.R.L., Michelangelo Mammana e Mammana Lavori S.r.l. Unipersonale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 2-bis, 6-bis e 10, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2017 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha impugnato, ex art. 120, comma 2 bis, D.L.gs. 104/2010, gli atti con cui il Consorzio controinteressato è stato ammesso alla procedura di gara per l'esecuzione dei "lavori di rifacimento di alcuni tratti della circonvallazione messinese deformati per l'affioramento delle radici degli alberi", sostenendo che il Consorzio andasse escluso perché, con riferimento ai dati concreti specificati in ricorso, relativi anche a rapporti familiari tra gli amministratori, "sussistono elementi concreti per potere ritenere esistente un collegamento sostanziale tra le imprese Mammana Lavori s.r.l. e Mammana Michelangelo".

Il controinteressato ha presentato ricorso incidentale, affermando, sulla base di una serie di elementi di fatto, l'esistenza di un collegamento sostanziale tra la PI.SA.NI. s.r.l. e la P.M. Costruzioni s.r.l., i cui legali rappresentanti sono peraltro fratelli.

All'udienza camerale del 14.12.2017 la causa è stata posta in decisione.

In considerazione della ritenuta sussistenza di uno specifico profilo di inammissibilità del ricorso principale, il Collegio ritiene di poter prescindere dalle altre eccezioni sollevate, nonché dall'esame dello stesso ricorso incidentale, che va pertanto dichiarato improcedibile.

Infatti, il Collegio ritiene fondata l'eccezione, sollevata dal Consorzio controinteressato, relativa alla "inammissibilità del ricorso proposto dalla società PI.SA.NI. s.r.l. in quanto lo stesso è stato notificato all'Amministrazione comunale a un indirizzo pec non contenuto nel registro del Ministero della Giustizia".

All'udienza del 14.12.2017 la stessa ricorrente ha depositato la stampa di due indirizzi pec del Comune di Messina – di cui uno relativo all'ufficio protocollo e l'altro all'ufficio lavori pubblici – entrambi tratti dal sito internet dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni – IPA, che è l'archivio ufficiale degli Enti pubblici e dei Gestori di pubblici servizi, realizzato e gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale.

Ma il Collegio ritiene di dover aderire all'orientamento, già espresso in numerose pronunce, anche di questo Tribunale (cfr. T.A.R. Catania, sez. III, 13.10.2017 n. 2401; Id., sez. II, 04.12.2017 n. 2806; T.A.R. Palermo, sez. III, 13.07.2017 n. 1842; T.A.R. Venezia, sez. I, 26.10.2017 n. 955; T.A.R. Potenza, sez. I, 21.09.2017 n. 607; T.A.R. Catania, sez. IV, 09.09.2016 n. 2222), secondo cui, ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad una Amministrazione pubblica, non può utilizzarsi qualunque indirizzo pec, ma solo quello inserito nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, al quale gli enti avrebbero dovuto comunicarli entro il 30 novembre 2014.

Ne consegue che qualora la notifica telematica sia stata rivolta a un indirizzo diverso – anche se tratto dal sito istituzionale dell'Amministrazione intimata – e quest'ultima non si sia costituita, come nel caso di specie, il ricorso va ritenuto inammissibile, **non** potendo trovare neppure **applicazione l'art. 156 c.p.c.**

In considerazione della novità della questione, le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara inammissibile il ricorso principale, e improcedibile quello incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore

Francesco Mulieri, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Dauno Trebastoni

Pancrazio Maria Savasta

IL SEGRETARIO